



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Napoli
- Ufficio Relazioni Sindacali -

All. vari

Ai Dirigenti Scolastici delle
Scuole di ogni ordine e grado di
Napoli e Provincia
L O R O S E D I

e, p.c.

Alle OO.SS. Territoriali di Napoli
FLC/CGIL - FSUR CISL SCUOLA -
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA -
SNALS/CONFSAL -
FEDERAZIONE GILDA/UNAMS - ANIEF
L O R O S E D I

OGGETTO: Permessi Sindacali - Comparto Istruzione e Ricerca -
Settore Scuola - Periodo 1.9.2020 - 31.8.2021 - Contratti collettivi
nazionali quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e
permessi nonché delle altre prerogative sindacali, del 4/12/2017 -
(artt. 10-11-28) e del 19/11/2019.

In attuazione della normativa indicata in oggetto, l'Amministrazione Centrale ha provveduto alla determinazione e alla successiva ripartizione del monte-ore dei permessi sindacali retribuiti tra le Organizzazioni Sindacali aventi titolo per il periodo **1° settembre 2020 - 31 agosto 2021**.

Nel trasmettere il prospetto contenente il numero delle ore spettanti a ciascuna organizzazione sindacale si precisa quanto segue:

• **Permessi sindacali retribuiti.**

Ai sensi degli artt. 10-11-28 del citato CCNQ 4/12/2017, così come modificato dal CCNQ 19/11/2019, e nel limite del monte ore a ciascuna spettante, i dirigenti delle OO.SS. rappresentative indicate nel prospetto allegato, non collocati in distacco o aspettativa



sindacale, possono fruire di permessi sindacali giornalieri ed orari per:

- l'espletamento del loro mandato;
- partecipazione a trattative sindacali;
- partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.

I suddetti permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, **i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto l'anno scolastico**. Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa, il cumulo dei permessi, fermo rimanendo il limite massimo di dodici giorni nel corso dell'anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti (CCNQ 4.12.2017, art. 18, comma 3).

Si precisa che, nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all'orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.

Le organizzazioni sindacali in indirizzo dovranno comunicare per iscritto a questa Amministrazione Provinciale i nominativi dei dirigenti sindacali titolari dei permessi (art. 3. Comma 2, CCNQ 4.12.2017). Con le stesse modalità dovranno essere comunicate le eventuali successive modifiche.

Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata. Nella richiesta di fruizione del permesso deve essere chiaramente specificato, a cura dell'associazione sindacale richiedente, oltre al periodo dell'assenza e della relativa durata, l'esatta imputazione dell'assenza medesima, specificando se trattasi di permesso per espletamento del mandato (art. 10 CCNQ 4.12.2017) o di permesso per la partecipazione a riunioni degli organi statutari (art. 13 CCNQ 4.12.2017) al fine di evitare contestazioni successive dovute ad errate interpretazioni. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso.

Si precisa inoltre che qualora le OO.SS. indicate nell'allegato prospetto, avessero già usufruito dall'1.9.2020 di permessi sindacali retribuiti, il numero delle ore utilizzate dovrà essere scomputato dal contingente complessivo spettante fino al 31.8.2021.

Per quanto attiene i dirigenti sindacali collocati in posizione di semi distacco o semi aspettativa sindacale si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul contenuto del comma 7 dell'art. 8 del CCNQ del 4.12.2017 dove è precisato che i citati dirigenti **non possono**



usufruire di permessi previsti dall'art. 10. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi, ad assentarsi dal servizio, per l'espletamento del mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato nell'arco dello stesso mese. Si precisa altresì, che per i dirigenti sopracitati, è fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7 ter (CCNQ 19.11.2019) secondo cui è consentito fruire dei permessi art. 10 di competenza della RSU, ove ne sia componente, esclusivamente per partecipare alle riunioni convocate dall'Amministrazione.

- **Cumuli di permessi sindacali retribuiti.**

Il contratto collettivo nazionale quadro del 4.12.2017, all'art. 18, comma 3, prevede che i permessi sindacali, per l'espletamento del mandato possano essere utilizzati in forma cumulata. Tale dispositivo è riferito, per il comparto scolastico del comparto Istruzione e Ricerca, al solo personale che non è tenuto ad assicurare la continuità didattica. Le modalità attuative di detta norma, la cui applicazione non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi, anche indiretti, sono state definite con il contratto integrativo nazionale stipulato in data 24 novembre 1999.

- **Permessi sindacali non retribuiti.**

Nel richiamare l'attenzione delle S.S.LL. sulle modalità e procedure previste dall'art. 15 del citato Contratto del 4.12.2017, si precisa che i dirigenti delle associazioni sindacali indicati all'art. 3, comma 1, lettere da a) ad f) hanno diritto anche a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.

- **Permessi di spettanze delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)**

Per quanto riguarda i permessi spettanti alle RSU, Questa Amministrazione Provinciale invita le SS.LL. a determinare, per il periodo **1.9.2020 - 31.8.2021**, il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU, **nella misura pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e comunicarlo alle RSU stesse. Il contingente dei permessi attribuito nonché l'eventuale distribuzione tra i componenti della RSU è gestito autonomamente dalle stesse, ovviamente nel rispetto del tetto massimo loro attribuito e delle norme pattizie sopra richiamate.**

Si richiama infine l'attenzione delle SS.LL. sulle procedure e modalità di concessione dei permessi sindacali previste dal CCNQ 4.12.2017; in particolare l'art. 22 comma 1, stabilisce che "è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, **immediatamente e comunque non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione**, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali



comunicazioni, attraverso quest'Ufficio Territoriale, devono avvenire esclusivamente mediante il sito web "GEDAP".

A tal proposito, e con riferimento ai permessi fruiti ai sensi dell'art. 13 CCNQ 4.12.2017 (partecipazione a riunioni degli organismi direttivi statutari), al fine di evitare contenzioso con le OO.SS., si invitano le **SS.LL. a voler vigilare sull'esatta imputazione della prerogativa sindacale ovvero se la stessa debba essere attribuita all'organizzazione sindacale di categoria (FLC/CGIL, FSUR CISL SCUOLA, FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA, SNALS/CONFISAL, FEDERAZIONE GILDA-UNAMS, ANIEF) oppure alla Confederazione avente titolo.**

Questo Ufficio allo scopo di procedere all'invio dei dati richiesti attraverso il sito web "GEDAP", invita le SS.LL. a continuare la trasmissione dei permessi sindacali con le schede allegate inviandole, **solo in formato word** e solo ed esclusivamente via e-mail all'indirizzo: otello.falanga.na@istruzione.it, come previsto dalla circolare prot. n° AOOUSPNA/736 del 14/03/2014 (sempre valida) che, ad ogni buon fine si allega in copia.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. a non trasmettere schede in formato PDF o compilate a penna e poi scannerizzate.

E' importante inoltre riportare esattamente il codice fiscale del beneficiario, specificare se è docente o personale ATA, la denominazione dell'Istituto scolastico con l'indirizzo e, anche se trattasi di più giorni continuativi, l'utilizzo di una scheda per ogni giorno di permesso, indicando l'ora e i minuti in cui inizia e finisce lo stesso. L'orario è inteso quello di servizio che l'interessato doveva svolgere nel giorno del permesso.

Per i permessi per funzioni pubbliche elettive è possibile trasmettere un'unica scheda "G" mensile; ad esempio: dal 04/01/2021 al 30/01/2021 numero totale ore 24; numero totale minuti 30.

ATTENZIONE questo è valido solo per i permessi per funzioni pubbliche elettive.

Si rimane a disposizione per qualsiasi altro chiarimento (tel. 081 5576509).

OF

*Il Dirigente
Maria Teresa De Lisa*



COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - SETTORE SCUOLA

Determinazione e ripartizione ore di permesso sindacale
Anno Scolastico 2020 - 2021

Regione CAMPANIA

Provincia: Napoli

Sigla sindacale	Ore di permesso
FSUR CISL - SCUOLA	933
FLC CGIL	1449
FEDERAZIONE UIL - SCUOLA RUA	2300
SNALS - CONFSAL	1011
FEDERAZIONE GILDA - UNAMS	855
ANIEF	394